

dossier

XIX Legislatura

26 giugno 2023

**Misure urgenti per gli enti territoriali,
nonché per garantire la tempestiva
attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e per il settore
energetico**

D.L. 57/2023 – A.C. 1183



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 105



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Dipartimento Istituzioni

TEL. 06 6760-3855 - ✉ - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 128

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23057.docx

INDICE

Articolo 1, comma 1 (<i>Bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria</i>)	5
Articolo 1, comma 2 (<i>Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati</i>).....	7
Articolo 1, comma 3 (<i>Ripiano disavanzo regioni</i>).....	10
Articolo 2, comma 1 (<i>Certificazione della parità di genere nei contratti pubblici</i>).....	12
Articolo 2, comma 2 (<i>Attuazione PNRR. Nuovo housing universitario</i>)	14
Articolo 3 (<i>Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione</i>).....	16
Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>).....	19

Articolo 1, comma 1 *(Bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria)*

L'**articolo 1, comma 1** autorizza **gli enti del servizio sanitario della regione Calabria** ad adottare il **bilancio di esercizio 2022** entro il **30 giugno 2023** e a deliberare i **bilanci aziendali pregressi**, ove non ancora adottati, **entro il 31 dicembre 2024**.

Il contenuto di tale disposizione è **confluito** nell'**articolo 12-bis, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 2023**, attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'**abrogazione** della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Tali proroghe di termini sono concesse in considerazione delle attività in corso inerenti alle procedure di **circularizzazione obbligatoria dei fornitori**¹, al **monitoraggio e gestione del contenzioso**, alle procedure di **controllo, liquidazione e pagamento delle fatture**.

La normativa vigente stabilisce che gli enti del servizio sanitario regionale devono predisporre un **bilancio preventivo annuale** entro la **fine dell'anno precedente** (art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011). Il **bilancio di esercizio (consuntivo)** deve essere adottato **entro il 30 aprile dell'anno successivo** (art. 31).

Gli [enti del servizio sanitario](#) regionale della regione Calabria sono:

- Azienda Sanitaria Provinciale-Catanzaro;
- Azienda Sanitaria Provinciale-Cosenza;
- Azienda Sanitaria Provinciale-Crotone;
- Azienda Sanitaria Provinciale-Reggio Calabria;
- Azienda Sanitaria Provinciale-Vibo Valentia;
- Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" Catanzaro;
- Azienda Ospedaliera "Mater Domini" Catanzaro;
- Azienda Ospedaliera-Cosenza;
- Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria.

L'**articolo 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021**, citato dalla norma in esame, reca misure relative all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e al Servizio sanitario della Regione Calabria.

¹ La circularizzazione è una procedura di revisione contabile che consiste nell'invio di lettere di conferma ai fornitori per acquisire elementi attendibili per il revisore al fine di confermare i saldi e le transazioni registrate nei libri contabili dell'azienda.

Tali misure, secondo quanto dichiarato dal **comma 2**, sono adottate in ottemperanza alla **sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021** e al fine di concorrere all'**erogazione dei livelli essenziali di assistenza**, nonché al fine di assicurare il **rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento** e l'attuazione del piano di **rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria**. In particolare il **comma 2, lettera b)** consente il **reclutamento**, secondo le procedure e i limiti finanziari ivi stabiliti, con contratto di lavoro subordinato a termine (di durata non superiore a trentasei mesi), **di un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale**, da inquadrare nella categoria D, da parte di ciascuno degli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, **al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso (previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020)**. Si prevede, inoltre, che qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto.

La **lettera c)** prevede la **collaborazione, fino al 31 dicembre 2024, da parte della Guardia di finanza**, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso. La collaborazione è svolta secondo le procedure e le modalità ivi previste, tra cui anche un'anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025 della Guardia di finanza.

La **lettera f)** autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un **contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Si ricorda, a tal proposito, che uno stanziamento speciale pari a 60 milioni annui è stato già disposto per il triennio 2021-2023.

La **lettera g)** **escludeva, fino al 31 dicembre 2025**, la possibilità di **azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria**. Si segnala, peraltro, che la **Corte costituzionale**, con [sentenza 19 ottobre-11 novembre 2022, n. 228](#) ha dichiarato, tra l'altro, l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g). Nella sentenza si afferma che, seppure la crisi del sistema sanitario calabrese sia “di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa, la discrezionalità del legislatore, nell'adottare una misura di tale gravità, non può spingersi sino al realizzare un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva”.

Articolo 1, comma 2 *(Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)*

L'articolo 1, comma 2 consente alle **regioni e province autonome** che, per l'anno **2021**, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di **acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati**, di riconoscere un **contributo *una tantum*** a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19.

Il **contributo non deve superare il 90 per cento del *budget*** assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Nel caso in cui il volume delle attività assistenziali effettivamente svolte sia superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

Il contenuto di tale disposizione è **confluito nell'articolo 12-bis, comma 2 del decreto-legge n. 51 del 2023**, attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'**abrogazione** della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Il **comma 2** in esame consente alle regioni e province autonome interessate di potersi ancora avvalere di una facoltà già prevista – e non utilizzata – con riferimento al periodo di **sospensione delle attività assistenziali del 2021**, condizionando la corresponsione del contributo per ristoro dei costi fissi delle strutture private accreditate al fatto che le stesse regioni o province autonome non si siano allora avvalse di tale facoltà per mancanza dei criteri necessari, ai sensi del comma 495, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

In proposito, il richiamato comma 495 della legge di Bilancio 2021 ha previsto la facoltà delle regioni e alle province autonome di riconoscere un contributo alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per il 2021 - che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID19 -, con corresponsione di **acconti fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato** nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021 (v. anche *box*).

Il contributo può essere corrisposto dagli enti territoriali interessati **esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale**, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del SSN.

Le strutture private accreditate aventi titolo sono quelle regolarmente in possesso di **valido accordo contrattuale** sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502/92 gli accordi contrattuali che le regioni devono stipulare con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, devono indicare, tra l'altro:

- **il volume massimo di prestazioni** che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- **il corrispettivo preventivato** a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di **remunerazione delle strutture** correlato ai volumi di prestazioni, prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

Il contributo in questione può essere concesso **previo specifico provvedimento regionale** e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta e, come detto, entro il tetto del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021.

Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo ed il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.

In proposito si valuti l'opportunità di specificare l'anno di riferimento entro il quale la misura in esame può essere applicata dalle regioni o province autonome interessate.

• ***Gli acconti alle strutture private accreditate in occasione dell'emergenza sanitaria***

La legge di Bilancio 2021, ha previsto il **riconoscimento** da parte di regioni e province autonome di un acconto da corrispondere alle strutture private accreditate che tiene conto sia delle attività erogate nel corso del 2021 – di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione – sia, **fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del**

budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, **a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti** dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, abbia sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2021.

Il riconoscimento avviene nell'ambito del *budget assegnato* per l'anno 2021 e comunque entro il limite di produzione del volume di attività pari al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla struttura sanitaria interessata.

In sostanza, il citato comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall'art. 19-ter del Decreto Ristori, D.L. 137 del 2020 (L. n. 176/2020), con la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni sociosanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

Il predetto riconoscimento **tiene conto**, pertanto, **sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021** di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, **sia - fino a concorrenza** del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget* - del **contributo *una tantum* legato all'emergenza** sanitaria da COVID19. Il contributo viene erogato da regioni e province autonome nell'ambito delle quali insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, abbia sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021.

Anche in questo caso la norma ha chiarito che resta fermo il riconoscimento dell'effettiva attività svolta nell'ambito del *budget* assegnato per il 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Articolo 1, comma 3 **(Ripiano disavanzo regioni)**

L'articolo 1, comma 3 consente alle **regioni a statuto ordinario**, in presenza di un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in **nove esercizi a decorrere dal 2023**, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

Il contenuto di tale disposizione è **confluito nell'articolo 12-bis, comma 3 del decreto-legge n. 51 del 2023**, attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'**abrogazione** della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Il **comma 3** in esame consente alle **regioni a statuto ordinario**, a determinate condizioni, di ripianare il disavanzo accertato nel 2021, in **nove esercizi, in deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione** contenuta nell'ordinamento contabile delle regioni a statuto ordinario, recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

L'articolo 42, comma 12 citato, infatti, stabilisce che l'eventuale avanzo di amministrazione, al netto del debito autorizzato e non contratto, accertato con il rendiconto, deve essere inserito nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e può essere ripianato anche nel corso degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

L'articolo 42, comma 12, specifica, inoltre, che la mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

La norma è indirizzata solo alle regioni a statuto ordinario che abbiano certificato, al 31 dicembre 2021, un **disavanzo superiore a 1.500 euro pro-capite** e al netto del debito autorizzato e non contratto.

In questo caso, il disavanzo accertato al 2021, al netto delle quote già soggette a regimi straordinari di ripiano, **può essere ripianato in quote costanti nei nove esercizi** successivi a decorrere **dal 2023**.

Come nella disciplina ordinaria, il piano di rientro, contenente i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, deve essere approvato con una **delibera dal consiglio regionale** ed è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è un organo previsto dallo stesso decreto legislativo 118 (art. 72) che ha la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione e delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia

contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

La suddetta deliberazione consiliare, specifica il comma 3 in esame, è **allegata al bilancio di previsione 2023-2025**, o a una successiva legge regionale di variazione di bilancio di previsione ed ai successivi bilanci e rendiconti.

Essa **deve contenere l'impegno formale** di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo; la norma specifica che, in caso di mancata attuazione di tale impegno, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo.

Il comma 3 in esame, infine, prevede un monitoraggio dello **stato di attuazione del piano di rientro**, che si concretizza in una **relazione, almeno semestrale** che il Presidente della giunta regionale è tenuto a trasmettere al Consiglio.

Articolo 2, comma 1 *(Certificazione della parità di genere nei contratti pubblici)*

L'**articolo 2, comma 1** reca modifiche al Codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la **parità di genere** non possono essere autocertificati ma devono essere dimostrati mediante il **possesso** della **certificazione** prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il contenuto di tale disposizione è **confluito** nell'**articolo 6, comma 2-bis** del **decreto-legge n. 51 del 2023**, attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'**abrogazione** della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Il comma in esame riscrive il testo degli ultimi due periodi del comma 7 dell'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) al fine di stabilire che i **requisiti attestanti la parità di genere non possono essere autocertificati** (come previsto dal testo previgente, che prevedeva anche la successiva verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto autocertificato) ma devono essere dimostrati mediante il **possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs. 198/2006** (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

La riscrittura in esame consente di riallineare la disposizione del comma 7 a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del precedente Codice dei contratti pubblici (art. 95, comma 13, del D.Lgs. 50/2016) – come novellata dall'art. 34 del D.L. 36/2022 – ove già si richiedeva il possesso della citata certificazione.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. 57/2023 ([Atto Camera n. 1183](#)) motiva l'intervento in esame "in considerazione, da un lato, della intrinseca difficoltà di procedere alla puntuale verifica dell'attendibilità delle citate autocertificazioni e, dall'altro, della necessità di assicurare una rapida definizione delle procedure di affidamento".

Si ricorda che l'introduzione della citata certificazione nel testo del "vecchio" Codice dei contratti pubblici è stata operata dal D.L. 36/2022 al fine di consentire il raggiungimento di uno specifico obiettivo del PNRR. La relazione illustrativa del presente decreto-legge ricorda infatti che la *milestone* M5C1-12 ha previsto l'entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2022, del sistema di certificazione della parità di genere e dei relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.

In relazione alla disciplina dei contratti pubblici, si ricorda che il "vecchio" codice recato dal D.Lgs. 50/2016 è stato sostituito dal "nuovo" Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023. Si fa notare però che, benché in vigore, le disposizioni del nuovo Codice – secondo quanto disposto dall'art. 229, comma 2, del Codice medesimo – acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

In relazione alla succitata certificazione, invece, si ricorda che la stessa è stata istituita dall'art. 46-*bis* del D.Lgs. 198/2006 (inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162), a decorrere dal 1° gennaio 2022, “al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità” Lo stesso articolo ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione, tra l'altro, dei “parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende”. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il [decreto 29 aprile 2022](#) recante “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022. Indicazioni in ordine all'applicazione di tali disposizioni sono state fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il [comunicato 30 novembre 2022](#).

Articolo 2, comma 2 **(Attuazione PNRR. Nuovo housing universitario)**

L'articolo 2, comma 2, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di **alloggi per studenti universitari** – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – **all'autorizzazione da parte della Commissione europea.**

Il contenuto di tale disposizione è **confluito** nell'**articolo 12-ter** del **decreto-legge n. 51 del 2023**, attualmente all'esame del Senato per la relativa conversione. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 51 ha previsto, pertanto, l'**abrogazione** della norma in esame a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto disegno di legge di conversione, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione in oggetto.

Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime il **comma 13 dell'articolo 1-bis** della [legge n. 338 del 2000](#), che subordina l'efficacia della disciplina recata dal medesimo art. 1-bis, in materia di alloggi per studenti universitari (cosiddetto *housing* universitario) - in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1 del PNRR - all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE), in materia di aiuti di Stato.

Ciò avviene – rileva la relazione illustrativa del decreto-legge n. 57 del 2023 – in quanto “in data 27 ottobre 2022 le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la c.d. prenotifica alla Commissione europea della misura in questione - caso SA. 04699 (2022/PN). Con nota COMP/F3 comp (2023) 4971432 del 10 maggio 2023 la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato di chiudere amministrativamente il caso SA. 04699 (2022/PN), condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato. Conseguentemente, si provvede ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione”.

A tale proposito, si ricorda che il [decreto-legge n. 144 del 2022](#), cosiddetto Aiuti-ter (legge n. 175 del 2022), aggiungendo l'art. 1-bis alla legge n. 338 del 2000, ha disposto che le risorse previste dalla riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR (pari a complessivi 960 milioni di euro), siano destinate, per un importo pari a **660 milioni** di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 25).

Si ricorda altresì che, precedentemente, con [DM n. 1046 del 26 agosto 2022](#) ([qui il relativo comunicato stampa](#)), modificato dal [DM n. 1089 del 15 settembre 2022](#), sono stati gestiti **300 milioni** di euro previsti dalla medesima riforma del PNRR per il traguardo

della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi, almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022.

Per un approfondimento sull'attuazione della suddetta **Riforma 1.7** del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rinvia all'apposito allegato [“Riforme”](#) del *Portale della documentazione*.

Si ricorda, infine, che il citato **paragrafo 3 dell'art. 108 del TFUE** prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, **i progetti diretti a istituire o modificare aiuti** (di Stato). Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 3 *(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)*

L'articolo 3 riapre fino al **29 luglio 2023** i termini per la presentazione di **istanze di autorizzazione alla realizzazione** ovvero all'esercizio, anche a seguito di **ricollocazione**, di **unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione** ai Commissari straordinari del Governo già nominati (**comma 1 e 3**). Estende inoltre da centotrenta a **duecento giorni il termine di conclusione del procedimento** di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le **valutazioni ambientali**, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla **Commissione tecnica PNIEC-PNRR** in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4).

L'articolo 3, comma 1, prevede che, **entro il 29 luglio 2023** (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), i **soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione** da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze corredate, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.

Dette **istanze** sono presentate ai **Commissari straordinari di Governo** già nominati ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata.

Ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 50/2022, i presidenti pro tempore delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2022.

Il successivo **comma 2** prevede che, dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il **procedimento unico** per il rilascio da parte del commissario straordinario di Governo per l'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione **comprenda anche le valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e abbia una durata massima di **200 giorni**, anziché di 120 giorni come attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 50/2022.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 3 del citato D.L. n. 50/2022 aveva previsto, invece, l'esenzione dalle valutazioni ambientali per i progetti di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione presentati ai Commissari straordinari di Governo. Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, di norma, siano sottoposti a VIA statale progetti quali:

- I terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
- Gli impianti di stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³;

- Gli impianti di stoccaggio sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- Le condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas;
- Gli impianti di stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.

Sono, invece, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-*bis*) i gasdotti di lunghezza superiore a 20km.

Tali previsioni, afferma la relazione illustrativa, sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali tipo FRSU (Floating Storage and Regasification Unit) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla Rete Gasdotti. Evidente risulta, secondo la relazione illustrativa, l'importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali con tempistiche compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese. Si ricorda che l'articolo 5, comma 8 del D.L. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate. Il fondo, infatti, è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori.

Il **comma 3** modifica puntualmente la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per:

- prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di **ricollocazione (let. a)**
- prevedere, quindi, che le istanze possano essere presentate ai Commissari straordinari nominati dal Governo per l'entrata in esercizio delle unità galleggianti anche a seguito di ricollocazione (**let. b**);
- precisare che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas contenuta al medesimo articolo del D.L. n. 50/2022 si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio **a seguito di ricollocazione** di dette unità, rivolte **a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria (let. c)**);

La relazione illustrativa afferma che tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, supporta gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente – previa idonea progettualità delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per il posizionamento di talune infrastrutture di rigassificazione.

- prevedere che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le **infrastrutture** realizzate per consentire il **collegamento** delle unità galleggianti **alla rete nazionale** siano **mantenute in loco**, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (**let. d**)). Detta disposizione, chiarisce la relazione illustrativa, consente l'utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Il **comma 4**, infine, integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante **unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione** tra i **progetti** che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (**PNIEC**), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla **Commissione Tecnica PNIEC-PNRR**, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Ad essi si applicano, dunque, le **disposizioni** previste agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, volte a **ridurre i tempi di conclusione della procedura** di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (art. 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (art. 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (art. 25, comma 2-*bis*). Si ricorda - inoltre - che, nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di VIA statale non siano rispettati, il proponente che ha presentato istanza per progetti di cui all'allegato I-*bis* ha diritto al rimborso del 50 per cento dei diritti istruttori (art. 25, comma 2-*ter*).

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 maggio 2023**.